

Publicato il 26/04/2022

N. 0___/2022 REG.PROV.CAU.
N. 0___/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via
dei Portoghesi, 12;

Commissione per Gli Accertamenti Attitudinali, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti
Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n.-
OMISSIS-SEL di prot. del 16.02.2022 consegnato per notifica nella

medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale; con la seguente motivazione: “La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso”;

- della Relazione Psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo il 14.02.2022 n. -OMISSIS- di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 04.03.2022;
- della Scheda di Valutazione Attitudinale sul conto dell'Aspirante redatta dall'Ufficiale Perito Selettore il 16.02.2022 n. -OMISSIS-di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 04.03.2022;
- del verbale del 16.02.2022 n. -OMISSIS-di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo 04.03.2022;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri”, pubblicate nella G.U.R.I.- 4^a serie speciale n. 57 del 20.07.2021, e dell'annesso allegato A recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefucio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n.-OMISSIS-SEL di prot. del 16.02.2022, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di

2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale; con la seguente motivazione: “La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso”;

Ritenuto che, dalla documentazione medica prodotta dal ricorrente, il ricorso non appare manifestamente infondato e che il pregiudizio prospettato possa essere ovviato mediante il riesame, da effettuarsi da parte della stessa amministrazione, mediante la medesima Commissione che ha già reso il giudizio gravato, in diversa composizione, che rivaluti l'intera documentazione afferente alle prove attitudinali del ricorrente e svolga nuovi colloqui;

Ritenuto di indicare, a tali fini, i seguenti criteri:

- il riesame dovrà essere effettuato in stretta aderenza alle prescrizioni che regolamentano la materia;
- della disposizione del nuovo colloquio dovrà essere dato avviso almeno 5 (cinque) giorni prima alle parti in causa;
- il riesame de quo dovrà essere effettuato entro il termine di 40 gg. a decorrere dalla data di comunicazione o di notificazione, ove antecedente, della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata;

Rilevato che, in ragione dei motivi di accoglimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 25.05.2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Alessandra Vallefucio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandra Vallefucio

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.